

# FISCO E IMPRESE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2025

DATASTAMPA6901

DATASTAMPA6901

Ultimi controlli per le società: dagli effetti dell'adesione al concordato preventivo biennale alla correzione degli errori contabili fino alla superdeduzione del 120%

## RIALLINEAMENTO

Differenze valutative  
sui cambi, addio  
alle variazioni fiscali

Gaiani p. 2

## Riallineamento Differenze valutative sui cambi, scompaiono le variazioni fiscali

Gli utili e le perdite iscritti fino al 2023  
vanno rispettivamente tassati e dedotte  
Nel quadro RF sparisce il doppio binario

Pagina a cura di  
**Luca Gaiani**

**D**ifferenze su cambi da valutazione, scompaiono le variazioni fiscali nel modello Redditi 2025, ma si dovranno, rispettivamente, tassare e dedurre gli utili e le perdite su cambi iscritti fino al 2023 e che avevano formato oggetto di variazione fiscale nelle dichiarazioni fiscali. Nessun importo deve più essere indicato a tale riguardo nel quadro RV della dichiarazione 2025. Non si dovrebbero rilevare riversamenti per l'adeguamento cambi sui depositi bancari perché, secondo le interpretazioni delle En-

trate, questi oneri e proventi erano già immediatamente tassabili o deducibili in base alla precedente normativa.

### Principi contabili

Le regole contabili (articolo 2426, 8-bis, Codice civile, Oic 26 e Ias 21) stabiliscono che le poste monetarie in valuta, che in sede di prima iscrizione sono valorizzate al cambio della data dell'operazione, devono essere convertite in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, rilevando a conto economico (voce C17-bis) le differenze positive o negative. L'articolo 110, comma 3, Tuir, nel testo in vigore fino al

2023, prevedeva che la valutazione di crediti e debiti in valuta secondo il cambio di fine esercizio non assumeva rilevanza fiscale. Occorreva così apportare variazioni in aumento e in diminuzione nella dichiarazione con iscrizione in bilancio delle imposte differite attive e passive. Il Dlgs 192/2024 ha abrogato



il comma 3 dell'articolo 110, eliminando il doppio binario per i differenziali derivanti dalla conversione dei crediti e dei debiti al cambio di fine esercizio. La novità ha effetto dal 2024 e una disposizione transitoria prevede che il disallineamento presente in bilancio al 31 dicembre 2023 concorre (variazioni in aumento e in diminuzione) alla formazione dell'imponibile dello stesso esercizio 2024.

### Scompare il doppio binario

La novità impatta sul modello Redditi 2025 a tre livelli. Innanzitutto, gli utili e le perdite su cambi iscritti nel conto economico 2024 non devono formare oggetto di alcuna variazione in aumento o in diminuzione. In secondo luogo, tutto il disallineamento contabile-fiscale esistente al 31 dicembre 2023, e che è rilevabile dal quadro RV del modello Redditi 2024, viene riversato nel modello Redditi 2025, anche per quei crediti e debiti sorti prima del 2024 che sono ancora in essere al termine dell'esercizio. Nella dichiarazione si compileranno (per l'ultima volta) i campi RF 28 (variazione in aumento per riversamento degli utili su cambi da valutazione iscritti a tutto il 31 dicembre 2023 e detassati) e RF 45 (variazione in diminuzione per riversamento delle perdite su cambi da valutazione iscritte a tutto il 31 dicembre 2023 e recuperate a tassazione). Nessuna indicazione dovrà essere riportata nel quadro RV, neppure per esporre il disallineamento iniziale e il riallineamento. Il doppio binario esistente fino al 2023 non operava per i depositi bancari in valuta (risoluzione 57/E/2019). Non vi dovrebbero, quindi, essere differenziali a tale titolo da riversare nei campi RF28 e RF45.

### Fondo svalutazione crediti

Un'ultima conseguenza derivante dall'eliminazione del doppio binario sui cambi riguarda le svalutazioni dei crediti verso clienti espressi in valuta. Il plafond deducibile (articolo 106, comma 1, Tuir) si calcolerà applicando la percentuale dello 0,5% al valore contabile dei crediti iscritto in bilancio dopo l'adeguamento al tasso di conversione di fine anno, dato che tale importo ora coincide con il relativo "valore fiscale". Prima della modifica, invece, occorre considerare nel calcolo l'importo storico, cioè convertito al cambio di accensione (diretta Map del 6 aprile 2006). Secondo Assonime (circolare 20/2025), questa regola vale solo se in contabilità la svalutazione viene stanziata dopo l'adeguamento al cambio del 31 dicembre. Se invece la svalutazione è parametrata ai crediti iscritti al cambio di accensione, il plafond di deducibilità dovrebbe ancora calcolarsi applicando lo 0,5% al valore storico dei crediti. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### VALUTA E COMMESSE

- 1 Utili e perdite su cambi da adeguamento delle poste in valuta al tasso di fine 2024 sono tassabili e deducibili. Nel modello Redditi 2025 si riversano le differenze accumulate fino al 2023.
- 2 La valutazione delle commesse infrannuali con la percentuale di completamento e quella dei lavori ultrannuali al costo vale anche per la determinazione del reddito di impresa. La novità si applica ai lavori dal 2024.

# Commesse dal 2024 senza doppio binario

## Lavori in corso

Rimane il riversamento di differenziali pregressi

Nel quadro RF del modello Redditi 2025, particolare attenzione va rivolta alla decorrenza dell'eliminazione del doppio binario per i lavori in corso su ordinazione a opera del Dlgs 192/2024.

Per le commesse avviate dal 2024, non si iscriverà nessuna variazione in aumento o in diminuzione, ma si effettuerà il riversamento dei differenziali pregressi. Per quelle cominciate nel 2023, i precedenti criteri fiscali restano invariati fino ad ultimazione. Nessun impatto per l'imponibile Irap delle società di capitali, dato che le regole fiscali erano già allineate a quelle contabili.

L'articolo 9 del Dlgs 192/2024 ha modificato, dall'esercizio 2024, gli articoli 92 e 93 del Tuir riguardanti i lavori in corso su ordinazione, stabilendo che le imprese che, rispettivamente, valutano in bilancio, in conformità ai principi contabili, le commesse ultrannuali al costo e le commesse infrannuali ai corrispettivi maturati, applicano tali metodi anche per la determinazione del reddito.

Per le commesse avviate nel 2024 la norma ha effetto immediato, non generandosi più alcun doppio binario, fermo restando il riversamento dei differenziali pregressi. Se invece i lavori erano già in corso a fine 2023, il doppio binario prosegue sino all'ultimazione e si devono ancora iscrivere nel

modello Redditi 2025 variazioni in aumento (commesse ultrannuali valutate al costo) e in diminuzione (commesse infrannuali valutate con la percentuale di completamento).

Nell'applicazione della disposizione transitoria, occorre tenere presente che, secondo l'Oic 23, la durata della commessa è il periodo che intercorre tra l'inizio dell'opera e la sua ultimazione e consegna al committente, secondo quanto indicato dal contratto e a prescindere dalla data di sottoscrizione di quest'ultimo.

Valgono, pertanto, le seguenti considerazioni. Se il contratto era stato firmato nel 2023, ma l'inizio lavori era fissato (esempio) a gennaio 2024, la commessa (infrannuale o ultrannuale) rientra interamente nella norma nuova (no doppio binario), non essendovi state valutazioni di lavori in corso nel bilancio 2023. Questa conclusione non viene intaccata neppure qualora, prima dell'avvio dei lavori (e dunque nel 2023), l'impresa abbia sostenuto dei costi cosiddetti pre-operativi (Oic 23, paragrafo 13).

In secondo luogo, una commessa originariamente infrannuale (durata contrattuale inferiore a 12 mesi) resta tale anche se, per ritardi o altre motivazioni, la durata effettiva si protrae oltre 365 giorni.

La disciplina transitoria potrà dunque interessare, nel bilancio 2024, anche lavori contrattualmente infrannuali (che restano nell'articolo 92), iniziati nel 2023, con tempi che si sono allungati fino al 2025. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**0,5%**

**Le svalutazioni dei crediti**  
Percentuale che si applica al valore contabile dei crediti iscritto in bilancio per calcolare il plafond deducibile